

STUDIO LEGALE  
*Avv. Massimo Spina*

63821 PORTO SANT' ELPIDIO (FM) – Via Ancona, 45 – Tel. e Fax 0734.909885

TRIBUNALE DI FERMO

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER  
PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.**

**Per: Sig.ra Isidori Loredana**, nata il 01.09.1970 a Fermo (FM), residente in 63900 Fermo (FM), Via G. Ferraris, 63, C.F. SDRLND70P41D542Z, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Spina del Foro di Fermo, C.F. SPNMSM66P12F520E, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Ancona, 45, giusta procura in calce al presente atto.

*Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 133 e 176 comma 2 c.p.c., dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni, relative al presente procedimento, presso la propria P.E.C.: massimo.spina@ordineavvocatifermopec.it, utenza fax 0734.909885; ovvero all'indirizzo e-mail: massimospina@libero.it;*

**Contro: Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro-tempore, Viale Trastevere, 76/A, 00153 Roma (RM), C.F. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato;

- **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**, in persona del legale rappresentante p.t., Via XXV Aprile, 19, 60100 Ancona (AN), C.F. 80007610423, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato;

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo**, in persona del legale rappresentante p.t., Via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno (AP), C.F. 80004730448, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato;

**E nei confronti: dei docenti iscritti nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto** degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo e nei confronti di tutti **coloro che sono inseriti in Ia e IIa fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)**, in cui parte ricorrente è attualmente iscritta in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I., classe di concorso A046, valide per gli aa.ss. 2022-2024. Più



## STUDIO LEGALE

*Avv. Massimo Spina*

63821 PORTO SANT' ELPIDIO (FM) – Via Ancona, 45 – Tel. e Fax 0734.909885

precisamente dei docenti che, in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" di parte ricorrente nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie di Istituto e la fascia delle Graduatorie Provinciali della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo valide per il biennio 2022/2024, classe di concorso A046, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

**IN FATTO**

- 1) La Sig.ra Isidori Loredana ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche, vecchio ordinamento, presso l'Università degli Studi di Macerata il 01.02.1995 (doc. 1), unitamente ai 24 CFU in materie psico-antropedagogiche, presso Pegaso Università Telematica il 15.06.2020 (doc. 2).
- 2) Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in GPS nella Provincia di Ascoli Piceno e Fermo indicando contestualmente le sedi scolastiche per la stipula dei contratti a tempo determinato negli istituti siti nei Comuni di competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno.
- 3) La ricorrente, come detto, ha conseguito i 24 Crediti Formativi, più nello specifico negli ambiti disciplinari di Didattica dell'Inclusione, Tecnologie dell'Istruzione e dell'Apprendimento, Antropologia Culturale e Psicologia Generale, tutti presso Pegaso Università Telematica (*cfr. doc 2*).
- 4) Risulta la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente, posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto, se da una parte continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA), quale requisito di accesso al concorso, dall'altra, a partire dal prossimo concorso, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, non richiede più tale "certificazione".



## STUDIO LEGALE

*Avv. Massimo Spina*

63821 PORTO SANT' ELPIDIO (FM) – Via Ancona, 45 – Tel. e Fax 0734.909885

- 5) A seguito della legge delega, in particolare l'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015, il legislatore delegato ha normativamente individuato il percorso di abilitazione, inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 CFU;
- 6) Vieppiù, il convenuto Ministero ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, come requisiti di accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento.
- 7) Parte ricorrente non può, anche sulla scorta del DM 374/2017 e dei successivi decreti, essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale, che si impugna.
- 8) La ricorrente, che attualmente svolge servizio in qualità di docente presso l'istituto Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio, avente sede in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Legnano, 17, con contratto a tempo determinato (doc. 4), rivendica il fatto che, in ragione della laurea e dei 24 CFU, i suoi titoli debbano essere considerati abilitanti all'insegnamento e, dunque, debbano permetterle l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le nuove prime fasce delle graduatorie provinciali per le supplenze, al contrario di quanto ingiustamente sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non ha riscontrato la diffida inviata a mezzo pec il 02.12.2022 (doc. 5).

**IN DIRITTO**

**A) Impugnazione dell'ordinanza n. 112 del 06.05.2022 e del D.M. 18095 del 11.05.2022, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS. Illegittimità manifesta. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.**



**A1)** Il convenuto nega il diritto della ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS. Ed invero, con l'Ordinanza in commento, n. 112 del 6.05.2022, il Ministero ha ridefinito la procedura per il conferimento delle supplenze. Più precisante, ai sensi dell'art. 2 commi 5 e 6 le supplenze annuali sono conferite attingendo dalle cd. GPS (Graduatorie per le supplenze), quelle brevi dalle graduatorie di Circolo e di Istituto.

- Questa difesa ricorda a se stessa che gli artt. 3, comma 6 e 11 dell'ordinanza n. 112 del 06.05.2022 rispettivamente prevedono che: *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.." e che: "1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti".*

- Quindi, il requisito per l'inserimento nella Ia fascia delle GPS e per la IIa fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione.

- L'ordinanza n. 112 del 06.05.2022, il D.M. 18095 del 11.05.2022 e gli atti consequenziali e prodromici sono, come detto, illegittimi ed in violazione della normativa primaria ed andranno disapplicati.



- Sul punto, non si radica la competenza del Giudice Amministrativo, ma di quello ordinario: *“Qualora invece la domanda giudiziale sia specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, il fatto che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, cristallizza la giurisdizione al giudice ordinario. La domanda spiegata ... omissis... volta all'accertamento del suo diritto all'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto e nella I fascia delle GPS concerne un diritto scaturente direttamente dalla normazione primaria, diritto che determinerebbe la necessità di disapplicazione del provvedimento che di fatto lo ha inibito (cfr. ordinanza S.U. Cass. n. 2584012016)”* (Sent. n. 59 del 22.03.2022, Tribunale Fermo, Dott. Alberto Pavan).

- La Sig.ra Isidori Loredana è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea in Scienza Politiche e dai 24 CFU in specifici settori disciplinari – richiesti dal Ministero per l'accesso ai concorsi di reclutamento ed al TFA e, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2017, integrante il concetto di *“abilitazione”* previsto dall' art. 1, comma 110, L. n. 107/2015 -, quindi, di un bagaglio culturale, di conoscenze e di preparazione tale da renderla idonea ed adeguata allo svolgimento della professione di docente.

- Questa difesa ricorda a sé stessa che la legge n. 107/2015, cd. Buona Scuola, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami...omissis... esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”*.

- A sua volta, l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017 stabilisce che: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo*



## STUDIO LEGALE

*Avv. Massimo Spina*

63821 PORTO SANT' ELPIDIO (FM) – Via Ancona, 45 – Tel. e Fax 0734.909885

*equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".*

- E' lo stesso legislatore, nell'ambito della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107/2015, a dare un nuovo significato al termine ed al concetto di "abilitazione" - finora inteso come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - "ridefinito" come conseguimento di "24 CFU" in specifici settori scientifico disciplinari, crediti formativi che sono in possesso della ricorrente, ovvero come conseguimento di "tre anni di servizio".

- Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

- In altri termini, lo stesso legislatore equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti per tutte le classi di concorso - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU o 36 mesi di servizio.

- La ricorrente, di conseguenza, è di fatto abilitata all'insegnamento, con diritto di essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).



**- Sul punto, la giurisprudenza ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU.**

**- Questo stesso Ill.mo Tribunale adito, con diverse sentenze, tra cui la n. 59/2022 del 22.03.2022 ha stabilito che:** *"Il legislatore delegato, nel definire nel canale della legge delega (art. 1, co. 110 L 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito alla locuzione abilitazione, ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso di 24 c.f.u. in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero abbiano espletato tre anni di servizio. In sostanza l'abilitazione, da conseguimento di percorsi TFA, PAS e SSIS, è stata mutata in ottenimento di 24 c.f.u. in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso del ricorrente. Dalla lettura sistematica delle disposizioni legislative si trae conferma di tale interpretazione: l'art. 17, co. 3, del d. lgs. n. 59/2017 delinea esplicitamente i requisiti per partecipare ai successivi concorsi "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..". Mediante l'art. 5 del d. lgs. n. 59/2017 è stata sostituita l'abilitazione all'insegnamento dal conseguimento di 24 CFU "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, unitamente a 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica*





dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Insomma si richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e, nella definizione di tali presupposti, viene sostituito il termine abilitazione con 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e tre anni di servizio, al fine dell'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea. Detto diversamente, **il legislatore opera un'equiparazione, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, dell'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con 24 c.f.u. o 36 mesi di servizio.** In aderenza al descritto quadro normativo i ricorrenti, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 cfu, devono esser ritenuti in possesso del titolo di abilitazione ex art.5 del d. lgs n. 59/2017 e art. I co. 110 della l. n. 107 /2015. **Tale interpretazione appare in linea con il disposto costituzionale, risultando diversamente una sostanziale disparità di trattamento e la negazione all'accesso al pubblico impiego se si ritenesse che la parte ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, ma non possa accedere alle graduatorie di seconda fascia**” (cfr. Sent. n. 59 del 22.03.2022 Tribunale Fermo, Dott. Alberto Pavan).

- Sul punto, **dello stesso parere** anche i Tribunali di Roma, La Spezia, Cassino, Messina, Monza, Napoli Nord, Avezzano e la **Corte di Appello nostrana**: “l’art. 5 del D.Lgs n. 59/2017, emanato in attuazione della legge delega n. 107/2015, onde realizzare il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo comma: 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di





indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche... Il successivo comma 4 bis della norma precisa: ".... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA..." **Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi;** del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza. Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, **è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto** (Corte Appello Ancona, sent. n. 56 del 23.02.2021).

- Non osta a quanto detto ed autorevolmente avallato dalla giurisprudenza di merito, il fatto che le norme regolamentari, come in questo caso, entrino in contrasto con la normativa primaria avente forza di legge.

- Le prime, infatti, dovranno essere disapplicate: *Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per*



## STUDIO LEGALE

*Avv. Massimo Spina*

63821 PORTO SANT' ELPIDIO (FM) – Via Ancona, 45 – Tel. e Fax 0734.909885

il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato" (Sent. n. 35/2020 Tribunale La Spezia).

- Nello stesso senso, sempre il Tribunale di Fermo: *"Di conseguenza vanno disapplicate le disposizioni ministeriali che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie ad esaurimento della fase transitoria del concorso prevista dall'art. 17 del d. lgs. n. 59/2017"* (cfr. Sent. 59 del 22.03.2022; conformi, *ex plurimis*, Tribunale di Roma, Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Siena, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma).

- Il Ministero ha mantenuto e mantiene un comportamento illegittimo e discriminatorio, in quanto non consente alla ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva.

- E' del tutto evidente che escluderla determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe, in cui la situazione analoga è rappresentata dall'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

- Quindi, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'ammissione all'una o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

- Solo adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale preveda che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla seconda fascia, non si determina il contrasto con la norma primaria, in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore per accedere ai concorsi, che ha confermato la perfetta equivalenza fra l'abilitazione ed il possesso dei 24 CFU.

- Appare evidente, di contro, l'illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma non fosse così interpretata, determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.



## STUDIO LEGALE

*Avv. Massimo Spina*

63821 PORTO SANT' ELPIDIO (FM) – Via Ancona, 45 – Tel. e Fax 0734.909885

- Vi sarebbe un evidente contrasto con degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

- In estrema sintesi, se la L. n. 107/2015 ha previsto l'accesso ai concorsi riservato *"ai candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento"* e il legislatore delegato, ha statuito che *"costituisce titolo di accesso al concorso...il possesso congiunto di: a) laurea magistrale...b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.."*, è evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 CFU.

- La ricorrente, pertanto, ha diritto ad essere inclusa nella seconda fascia delle G.I., in quanto docente abilitata all'insegnamento: *"In conclusione, il d. lgs. ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con l'ottenimento di 24 c.f.u. e, dunque, il ...omissis... vanta un titolo di abilitazione secondo quanto definito dall'art. 5 del d. lgs n. 59/2017, sulla base dell'art. 1, comma I 10, della l. 107/2015"* (cfr. Trib. Fermo, Sent. 59 del 22.03.2022).

A2) Sotto altro profilo di indagine, si perviene alla medesima conclusione, quella che si deve consentire l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ai docenti in possesso di laurea e 24 CFU, se si considera, da una parte che il DM 249/2010 prevede che possono accedere al TFA di sostegno *"gli insegnati abilitati"* (art. 13), dall'altra che il DM 92 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, all'art. 3, richiama espressamente, per l'ammissione, i requisiti previsti dall'art. 5 D.Lgs. n. 59/2017, ovvero la *"laurea magistrale"* ed i *"24 crediti formativi universitari o accademici"*.

A3) Il Decreto Ministeriale 18095 dell'11.05.2022, che ha escluso la ricorrente dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto e dalla prima fascia delle GPS,



riservate ai docenti abilitati, è illegittimo anche in quanto si pone in contrasto con la normativa Europea.

- Tale ultima non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare: le procedure italiane c.d. abilitative sono, in realtà, solo procedure amministrative di reclutamento, per contingentare gli accessi.

- Le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE – che disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse - recepite ed attuate in Italia mediante il D. Lgs. n. 206 del 09.11.2007 ed il D.Lgs. n. 15 28.01.2016, tale ultima recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE" - sanciscono che l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche, che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

- **Il legislatore nazionale ha già recepito quanto sopra** - ovvero che le direttive comunitarie non richiedono più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione - **mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, che sottolinea la assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento"**; in base a tale norma il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

- Occorre rilevare che: **1)** i titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di *"titolo di formazione"* e quindi di *"qualifica professionale"* utile all'esercizio della *"professione regolamentata"*; **2)** la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione prescrivono il possesso di idonea *"qualifica professionale"* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata - come quella di docente nell'ambito scolastico pubblico italiano - e tale requisito è condizione sufficiente e necessaria all'esercizio della stessa; **3)** il termine *"abilitazione"* non rientra tra le definizioni adottate dalla Direttiva 2005/36/CE (o del relativo Decreto di



attuazione) e sono da ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” di cui alla normativa Europea; 4) le procedure “abilitanti” previste dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE, in quanto non costituiscono una “formazione regolamentata”, ma una sola procedura amministrativa. Ciò poiché il diritto all’esercizio della professione non avviene in base a tali procedure, ma sulla scorta di idoneo titolo di accesso.

**- In sostanza, il titolo** – l’elenco dei titoli di studio conseguiti e validi per l’esercizio della professione di docente è definito con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 30.01.1998 - **altro non è che la “qualifica professionale” prevista dalla normativa dell’Unione Europea.**

- Infine, ma non per ultimo, l’art 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea favorisce la libertà di stabilimento dei liberi professionisti, **vietando qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza e derivante da restrizioni legate a leggi nazionali.**

- Prima che **discriminatorio**, sarebbe oltremodo assurdo che al Ministero dell’Istruzione sia consentito richiedere ad un cittadino italiano, per esercitare la professione di docente, appunto, in Italia, l’abilitazione per l’accesso o per la partecipazione ai concorsi, mentre tale richiesta sia vietata se si tratta di un cittadino di uno stato membro dell’UE che, parimenti, aspiri ad insegnare nel Paese.

- Sul punto: *“Va peraltro considerato che la giurisprudenza si sta progressivamente consolidando in ordine agli effetti diretti della normativa europea (direttiva 2005/36/CE, 2013/55/UE in ordine alle professioni in ambito U.E. ed ai titoli di accesso) secondo cui l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche e dunque di titoli formativi o specifiche esperienze lavorative”* (Cfr. Trib. Fermo, Sent. 59 del 22.03.2022).



STUDIO LEGALE

*Avv. Massimo Spina*

63821 PORTO SANT' ELPIDIO (FM) – Via Ancona, 45 – Tel. e Fax 0734.909885

- Corollario di quanto sopra è che sussiste il diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.

\*\*\* \*\*

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe allungare oltremodo i tempi del procedimento; considerato, altresì, l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, *si opus*, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

Pertanto, la Sig.ra Isidori Loredana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

**CONCLUSIONI**

**"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito**, per tutte le ragioni e causali di cui in premessa, *contrariis rejectis*:

- previa eventuale disapplicazione dell'ordinanza n. 112 del 06.05.2022, del DM 18095 dell'11.05.2022 e degli atti prodromici e successivi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso del un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU e, per gli effetti, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., l'inserimento della Sig.ra Isidori Loredana, nella posizione spettante in base al punteggio maturato, nella seconda (II) fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente e nella prima (I) fascia delle GPS, per la classe di concorso di interesse A046 della Provincia di Ascoli Piceno attualmente vigenti.



STUDIO LEGALE  
*Avv. Massimo Spina*

63821 PORTO SANT' ELPIDIO (FM) – Via Ancona, 45 – Tel. e Fax 0734.909885

Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge".

Con ogni più ampia riserva, anche di allegazione, nei termini di rito.

In allegato si produce:

- 1) Copia certificazione conseguimento laurea Università degli Studi di Macerata del 16.02.1995;
- 2) Copia certificazione conseguimento 24 CFU Università Telematica Pegaso del 15.06.2020;
- 3) Copia istanza inserimento GPS del 21.05.2022;
- 4) Copia contratto lavoro del 12.09.2022;
- 5) Copia diffida del 02.12.2022.

*Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore del procedimento è indeterminato, con pagamento del contributo unificato di € 259,00.*

Porto Sant'Elpidio, 31.01.2023

Avv. Massimo Spina

